

NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI TARIFFE PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO DELLA DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS

1. Premessa

Con la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS, è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.

Il processo di consultazione si è sviluppato in più fasi. Con riferimento, in particolare, alle tematiche di natura tariffaria, al documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS, nel quale è stato descritto l'inquadramento generale del processo e sono state definite le principali linee di intervento, hanno fatto seguito i documenti 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS (di seguito: documento 56/2013) e 13 giugno 2013, 257/2013/R/GAS, dedicati all'esposizione degli orientamenti iniziali rispettivamente dei criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei criteri di fissazione di tariffe e meccanismi di perequazione per il quarto periodo di regolazione. Gli orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione sono stati illustrati nel documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/GAS (di seguito: documento 359/2013).

Come rilevato anche dagli operatori e dalle loro associazioni, nel documento 359/2013 non sono stati forniti elementi di tipo quantitativo in relazione ai livelli attesi dei costi operativi, tali da consentire una puntuale valutazione dell'effetto della manovra tariffaria, anche ai fini della predisposizione dei documenti aziendali previsionali.

L'Autorità, nelle more del provvedimento finale, ritiene opportuno rendere noti sia alcuni elementi puntuali, relativi alle valutazioni in corso circa i livelli dei costi operativi riconosciuti per il quarto periodo di regolazione, sia aggiornamenti rispetto agli orientamenti riportati nel documento 359/2013 sulle principali tematiche.

2. Corrispettivi a copertura dei costi operativi

Di seguito vengono riportate alcune stime preliminari, in via di affinamento, circa le variazioni dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi rispetto ai livelli dell'anno 2013. Tali stime riflettono le elaborazioni condotte in coerenza con gli orientamenti finali descritti nel documento 359/2013, modificati come meglio precisato in seguito.

Attività di distribuzione – gestione infrastrutture di rete

In relazione all'*attività di distribuzione – gestione infrastrutture di rete*, l'Autorità reputa opportuno procedere al confronto tra costi effettivi e costi riconosciuti nell'anno di riferimento (2011) per classe dimensionale e non per i singoli *cluster* in relazione ai quali risultano differenziati i corrispettivi unitari riconosciuti nell'anno 2013, identificati sulla base della dimensione e della densità di clientela servita. I singoli *cluster* raggruppano in alcuni casi un numero limitato di imprese e di conseguenza il costo medio per punto di riconsegna servito può risultare influenzato dalla presenza di imprese o particolarmente efficienti o particolarmente inefficienti che rientrano nel *cluster*.

Seguendo tale approccio, dall'analisi dei dati riportati nei rendiconti separati è emerso che i costi effettivi relativi all'*attività di distribuzione – gestione infrastrutture di rete* nell'anno 2011 risultano

inferiori rispetto ai costi riconosciuti nel medesimo anno, tranne che nel caso delle imprese di piccola dimensione (imprese che servono fino a 50.000 punti di riconsegna).

Rispetto a tale situazione, l'Autorità reputa opportuno procedere alla fissazione dei livelli iniziali dei costi operativi assumendo, come dato di partenza relativo all'anno 2011 (anno di riferimento individuato come indicato nel documento 359/2013, par. 9.3), la media dei costi effettivi e dei costi riconosciuti, anche nel caso in cui i costi effettivi siano risultati maggiori dei costi riconosciuti, in ragione dell'esigenza di considerare gli effetti delle scelte regolatorie sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese.

Sulla base di tale approccio, si stima una variazione (tra i valori vigenti nel 2013 e quelli che verranno fissati per il 2014) dei livelli unitari dei corrispettivi a copertura dei costi operativi riconosciuti compresa tra:

- -9%/-11% per le imprese di grande dimensione (oltre 300.000 punti di riconsegna serviti);
- -3%/-5% per le imprese di media dimensione (oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti);
- +6%/+8% per le imprese di piccola dimensione (fino a 50.000 punti di riconsegna serviti).

X-factor

Nel documento 359/2013 in relazione alla fissazione dell'*X-factor* per l'*attività di distribuzione – gestione infrastrutture di rete* veniva ipotizzato il dimensionamento di tale parametro in base ai risultati delle stime parametriche e non parametriche svolte nell'ambito di un apposito studio commissionato ai Politecnici di Torino e di Milano. Tali analisi hanno evidenziato l'esistenza di significativi margini di efficientamento differenziati in funzione della dimensione delle imprese, che giustificerebbero la fissazione di obiettivi di recupero di efficienza positivi. Dallo studio è confermata, inoltre, la presenza di economie di scala e densità. Rispetto alle ipotesi in consultazione, l'Autorità ritiene opportuno, considerata anche la prospettiva delle nuove gare per l'affidamento del servizio e la potenziale estrazione di *extra-profitti* che potrà essere connessa al processo di competizione per il mercato, rivedere la propria impostazione. Considerata la differenziazione per classe dimensionale dei livelli iniziali dei corrispettivi e valutata la necessità di convergenza dei corrispettivi unitari verso livelli efficienti, è opportuno prevedere una differenziazione dei tassi di recupero in funzione della classe dimensionale. In particolare l'*X-factor* per le imprese di grande dimensione viene fissato con l'obiettivo di riassorbire i recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione al termine del quarto periodo regolatorio. Per le imprese di media dimensione l'*X-factor* viene fissato con l'obiettivo di far convergere i costi unitari riconosciuti per tali imprese con quelli previsti per le imprese di grande dimensione al termine del quarto periodo regolatorio. Per le imprese di piccola dimensione l'*X-factor* viene fissato con l'obiettivo di un graduale riallineamento al livello dei costi riconosciuti per le imprese di media e grande dimensione; in particolare i recuperi di produttività previsti per il quarto periodo di regolazione sono dimensionati in modo che a fine periodo il costo unitario riconosciuto sia pari alla media dei costi effettivi delle imprese di media e grande dimensione relativi all'anno 2011, opportunamente rivalutati.

Sulla base di tale approccio, risultano determinati i seguenti tassi di recupero di produttività:

X-factor imprese grandi: 1,3%
X-factor imprese medie e piccole: 3,4%/3,9%.

Attività di distribuzione – commercializzazione

Con riferimento all'*attività di distribuzione – commercializzazione* i costi effettivi aggregati di settore nell'anno 2011 sono risultati superiori al costo riconosciuto. In ragione del fatto che nel tempo il perimetro delle attività proprie del servizio di commercializzazione si è esteso, come più volte segnalato dalle imprese, si reputa opportuno fissare il livello iniziale dei costi operativi assumendo, come dato di partenza relativo all'anno 2011, la media dei costi effettivi e dei costi riconosciuti.

In applicazione di tali criteri, il valore unitario del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione dell'anno 2013, pari a circa 0,75 euro/pdr, registrerà, a partire dal 2014, una variazione pari a +70/+80%.

X-factor

Per l'*attività di distribuzione – commercializzazione*, in coerenza di quanto indicato nel documento 359/2013, l'Autorità conferma l'orientamento a fissare pari a zero l'*X-factor*.

Attività di misura – installazione e manutenzione

Con riferimento all'*attività di misura – installazione e manutenzione* i costi effettivi dell'anno 2011 sono risultati superiori ai costi riconosciuti. L'Autorità ritiene che tale squilibrio possa essere imputato a situazioni particolari, legate ad attività straordinarie di verifica dei misuratori e ritiene pertanto di procedere alla fissazione dei livelli tariffari iniziali per l'anno 2014 sulla base del costo riconosciuto dell'anno 2011, che si ritiene possa meglio esprimere una valutazione prospettica del livello dei costi efficienti e senza distorsioni derivanti da situazioni operative transitorie connesse al processo di rinnovamento del parco misuratori.

In attuazione di tali ipotesi, il valore unitario del corrispettivo a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei misuratori risulta aumentato rispetto ai livelli in vigore nell'anno 2013 del +2,0%/2,5%.

Per l'*attività di misura – installazione e manutenzione* l'Autorità, considerati gli orientamenti espressi nel documento 359/2013, la relazione tra costi effettivi e costi riconosciuti dell'anno 2013 e le prospettive di evoluzione del servizio, reputa opportuno fissare pari a zero l'*X-factor*.

Attività di misura – raccolta e validazione dei dati

Con riferimento all'*attività di misura – raccolta e validazione dei dati* i costi effettivi dell'anno 2011 sono risultati superiori ai costi riconosciuti.

Tenendo conto che nel caso dell'*attività di misura – raccolta e validazione dei dati* c'è stata una modifica nell'assetto di gestione del servizio, che nel 2006 era in capo alle imprese di vendita, il perimetro in relazione al quale è dimensionato il costo riconosciuto 2011 (basato sui costi effettivi 2006) non appare del tutto sovrapponibile al perimetro dei costi effettivi 2011. L'Autorità reputa pertanto opportuno procedere a calcolare i livelli dell'anno 2014 sulla base della media dei costi effettivi e dei costi riconosciuti nell'anno 2011.

Sulla base di tale approccio, rispetto alle tariffe in vigore nell'anno 2013, si prospetta una variazione del valore unitario del corrispettivo a copertura dei costi operativi di raccolta e validazione delle misure pari a +15%/+25%.

Per l'attività di misura – raccolta e validazione dei dati l'Autorità, considerati gli orientamenti espressi nel documento 359/2013, la relazione tra costi effettivi e costi riconosciuti dell'anno 2013 e le prospettive di evoluzione del servizio, reputa opportuno fissare pari a zero l'*X-factor*.

3. Corrispettivi a copertura dei costi di capitale centralizzato

Il valore del capitale investito centralizzato subisce una leggera riduzione del -2%/-4%, mentre il livello degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati si riduce del -5/-8%.

4. Ulteriori ambiti di evoluzione degli orientamenti contenuti nel documento 359/2013

Anche in relazione alle risultanze del processo di consultazione, l'Autorità sta valutando alcuni affinamenti degli orientamenti finali riportati nel documento 359/2013, come di seguito precisato.

Determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito

L'Autorità ritiene che si possa rivedere l'intervallo previsto per la fissazione del livello del parametro β unlevered (che riflette la valutazione del rischio sistematico), anche in considerazione ai caratteri di straordinarietà connessi allo svolgimento delle gare d'ambito che il prossimo periodo regolatorio potrà avere per il settore della distribuzione del gas naturale. In questo senso, l'Autorità ritiene che il *range* di valori per la fissazione del β unlevered possa essere esteso fino a 0,43. L'Autorità, anche tenendo conto degli impatti dell'avvio del *roll out* dei misuratori per il *mass market*, sta valutando l'ipotesi di mantenere la differenziazione del parametro β tra le attività di misura e distribuzione già prevista nel terzo periodo regolatorio.

Trattamento dei contributi

In relazione alle modalità di trattamento dei contributi, l'Autorità conferma l'orientamento per l'adozione, nel provvedimento finale, dell'opzione T4.A (illustrata nel documento 56/2013, par. 18.13), in base alla quale i contributi (pubblici e privati) sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento.

A integrazione di tale opzione e alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione, l'Autorità sta valutando, tuttavia, l'introduzione di alcune modifiche, volte a mitigare l'impatto che la modifica del trattamento dei contributi può avere su alcune imprese, in particolare in quelle operanti nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

L'Autorità intende quindi prevedere l'applicazione della regola prevista dall'opzione T4.A per tutti i contributi percepiti a partire dall'anno 2012.

Per lo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, l'Autorità intende consentire alle imprese distributrici di scegliere tra l'*opzione T4.0*, in continuità con le regole vigenti nel terzo periodo regolatorio¹ e l'*opzione T4.A*.

In caso di scelta dell'*opzione T4.A*, in relazione all'esigenza di gestire con gradualità il passaggio al nuovo regime, viene previsto l'ammortamento dello *stock* esistente al 31 dicembre 2011 in un periodo di 40-50 anni, indipendente dalla data in cui il singolo contributo è stato percepito.

In relazione al trattamento dei contributi è necessario precisare che in ogni caso, con l'eventuale passaggio a valutazione dei cespiti sulla base del VIR, a seguito delle gare, l'Autorità intende dare corso a quanto indicato nel paragrafo 24.15 del documento 359/2013, con introduzione di un vettore *standard* di pesi per la stratificazione dei cespiti. Di fatto il passaggio a una valutazione sulla base del VIR comporterebbe l'adozione dell'*opzione T4.A*.

Allungamento delle vite utili regolatorie

L'Autorità intende dar corso all'allungamento delle vite utili regolatorie prospettato nel documento 359/2013, ma in coincidenza con l'assegnazione delle concessioni per ambito tramite gara. In tal modo si ritiene che si introduca un principio di gradualità per l'applicazione delle nuove vite utili e al medesimo tempo si possa in qualche modo bilanciare, in modo più puntuale, l'effetto che il riconoscimento delle differenze tra VIR e RAB potrà avere sui costi del servizio.

Va in ogni caso segnalato che si rende necessario modificare la vita utile regolatoria dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, per i quali, con la legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato disposto che la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici (15) anni.

Riconoscimento della differenza tra VIR e RAB

In relazione al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, l'Autorità, anche accogliendo richieste formulate da alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione, è orientata a rinviare le decisioni relative alle modalità di tale riconoscimento e prevedere, su questi temi, la pubblicazione di un ulteriore specifico documento per la consultazione, entro il mese di gennaio 2014, cui farà seguito la pubblicazione del provvedimento finale entro il mese di marzo 2014.

In termini generali, comunque, sul tema del riconoscimento tariffario del differenziale VIR-RAB, l'Autorità resta orientata a confermare le soluzioni già illustrate nel documento 359/2013, valutando in parallelo l'introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.

¹ Tale opzione prevede che ammortamenti e costi operativi siano riconosciuti senza decurtazioni per degrado dei contributi e lo *stock* di contributi al 31 dicembre 2011, utilizzato per la fissazione del capitale investito riconosciuto delle tariffe dell'anno 2013 venga aggiornato per l'inflazione e per tener conto dei contributi percepiti nell'anno 2012, corretti opportunamente per l'inflazione.